



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 18/01/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2850

Comune di NARDO' (LE). Variante al P.R.G. per modifica parziale agli artt.110 e 121 delle NTA - fascia costiera. Approvazione definitiva.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Nardò (LE), dotato di PRG vigente, con Delibera di C.C. n. 22 del 3/04/2006 ha adottato una variante normativa, per modificare parzialmente due articoli delle N.T.A. del PRG che disciplinano la fascia demaniale costiera.

Gli atti a corredo della variante, acquisiti con note comunali n.22562/08 e n. 39932/08 risultano i seguenti:

- Copia della deliberazione di C.C. n.22 del 3/04/2006 di adozione della variante;
- Tav. 4.9 - Zonizzazione con riporto limite Demanio marittimo (1:5.000);
- Tav. 4.12 - Zonizzazione con riporto limite Demanio marittimo (1:5000);
- Tav. 4.16 - Zonizzazione con riporto limite Demanio marittimo (1:5000);
- Tav. 4.20 -Zonizzazione con riporto limite Demanio marittimo (1:5000);
- Tav. 4.22 -Zonizzazione con riporto limite Demanio marittimo (1:5000).

Con tale variante il Comune di Nardò ha modificato gli artt. 110 - Zone F.35 - Parco costiero e 121 - Attrezzature balneari, rettificando e correggendo alcuni errori materiali legati alla non esatta individuazione della fascia demaniale in sede di redazione del PRG e specificando più esattamente le modalità di intervento e di insediamento al fine di evitare dubbi interpretativi e la possibile insorgenza di contenzioso.

Il Comitato Urbanistico Regionale, con parere n.17 del 14/05/2009 ha espresso parere favorevole facendo propri gli esiti, le motivazioni e le puntualizzazioni dell'istruttoria contenute nella relazione del Servizio Urbanistica n.08 del 29/04/2009.

La Giunta Regionale con Delibera n.1265 del 21/07/2009 avente ad oggetto “Comune di NARDO'”. Variante al P.R.G. per modifica parziale agli artt.110 e 121 delle NTA - fascia costiera” ha approvato -ai sensi dell'art.16 della L.R. n.56/80 -la variante al P.R.G. con le prescrizioni di cui al parere C.U.R. n.17/2009 richiedendo all'Amministrazione Comunale apposito atto di adeguamento e/o controdeduzioni. Le prescrizioni suddette modificano gli artt. 110 e 121 così come di seguito riportato:

“Art. 110 - Zone F.35 - Parco Costiero

In sede di attuazione dei comparti dei vicini insediamenti costieri, il perimetro dei predetti comparti può essere esteso, su conforme determinazione dell'Amministrazione, sino a ricomprendere le aree del

Parco costiero allo scopo di determinare le eventuali compensazioni e le ripartizioni delle utilizzazioni e delle onerosità derivanti dalla attuazione delle previsioni del P.R.G., applicando il meccanismo del comparto, come disciplinato dall'art.15 della L.R. n° 6/79.-Gli interventi su tali aree si attuano nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- la conservazione delle specie botaniche e faunistiche autoctone e il miglioramento il ripristino e la conservazione dei caratteri geo-morfologici naturali delle scogliere e delle dune;
- la demolizione, degli edifici e dei manufatti incompatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica;
- il recupero degli elementi del paesaggio (muri a secco, costruzioni rurali, cisterne, sentieri e camminamenti) di riconosciuto valore ambientale e/o testimoniale;
- la rimozione ed eliminazione di detrattori ambientali, ovvero l'adozione di idonei interventi di mitigazione.

Le aree e gli edifici privati esistenti, se idonei a soddisfare esigenze di natura collettiva, possono essere espropriati dalla pubblica amministrazione.

Nelle zone F.35 é vietata la costruzione di strutture stabili e qualunque modificazione che non sia necessaria per il ripristino dell'assetto geo-morfologico, per la difesa dalla erosione e per l'incremento del patrimonio boschivo e naturalistico in generale e per la pubblica fruizione delle aree, nei limiti a ciò strettamente necessari.

Sono consentiti esclusivamente nelle localizzazioni individuate dal Piano Regionale di utilizzazione delle Coste e secondo le relative modalità, ovvero da piani e/o progetti di iniziativa pubblica che tengano particolare conto dell'assetto paesaggistico approvati dal Consiglio Comunale:

- a) Impianti per le attività balneari con strutture in precario;
- b) Chioschi con strutture in precario per bar, posti di ristoro e servizi;
- c) Attrezzature all'aperto per il gioco dei bambini;
- d) Piccoli depositi per gli attrezzi di giardinaggio;
- e) Percorsi pedonali per l'accesso al mare e connesse piazzole per la sosta, sul litorale a scogliera, e pedane a terra;
- f) Sistemazioni di aree per il parcheggio, esclusivamente a fondo naturale.

Le predette strutture devono essere realizzate esclusivamente con strutture in precario, che sia possibile mettere in opera e rimuovere senza alterazione per l'ambiente naturale; a tal fine, il rilascio del permesso di costruire è garantito da idoneo deposito cauzionale o fideiussione bancaria o assicurativa.

Sino all'approvazione del Piano Regionale di utilizzo delle Coste, possono essere autorizzati, esclusivamente nelle localizzazione previste dalla proposta di Piano Comunale delle Coste e secondo le relative modalità, esclusivamente strutture stagionali.

La realizzazione dei chioschi, e delle attrezzature balneari e delle altre attrezzature previste è attuata dalla pubblica Amministrazione o da privati che ne garantiscano la gestione con il rispetto delle destinazioni d'uso stabilite e del pubblico servizio.

Nei fabbricati legittimamente esistenti sono consentiti soltanto interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione (con esclusione della demolizione e ricostruzione), consolidamento e restauro conservativo;sono confermate, se compatibili con le esigenze di tutela, le destinazioni d'uso esistenti alla data di adozione del P.R.G.

E' vietata la installazione di Parchi di campeggio anche precari, al di fuori delle aree interessate da impianti esistenti o dei comparti previsti per tali destinazioni dalle tavole di zonizzazione del P.R.G.

Art. 121 - Attrezzature balneari e per la fruizione turistica

Nelle tavole della zonizzazione del P.R.G. sono indicate con il simbolo di "sabbia e dune" e "costa a scogliera" le aree della costa comprendenti le zone del demanio marittimo e quelle sabbiose o rocciose

del litorale, comprese tra il mare e le zone agricole o quelle del parco costiero retrostante.

In tali zone è prescritto il mantenimento delle condizioni naturali e della morfologia costiera e la rigorosa ed integrale tutela del litorale, secondo le disposizioni di cui all'art. 28 delle presenti norme.

Può essere consentita la installazione di impianti per attività balneari, o servizi connessi alla fruizione turistica della costa e del tempo libero, nelle localizzazioni e con le modalità e le prescrizioni di cui al precedente art. 110.

Tali attrezzature devono essere realizzate con strutture in precario e facilmente rimovibili, nel rispetto dei seguenti indici e prescrizioni:

- gli spazi attrezzati di costa non possono impegnare una lunghezza maggiore di m. 200 per ogni chilometro di sviluppo lineare di costa;
- i tratti di costa attrezzata possono comprendere un numero massimo di n. 100 cabine in struttura precaria smontabili, disposte preferibilmente in direzione inclinata rispetto al litorale e dimensionate con superficie massima di mq. 3,00 per ogni cabina ed altezza massima di m. 2,20;
- gli impianti devono essere realizzati senza alterazione della scogliera e delle dune;
- le attrezzature di servizio (chioschi bar, spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso) devono essere dimensionati con una superficie coperta massima di mq. 100 ed un'altezza massima di m. 3, con possibilità di coprire altri mq. 100 con strutture precarie aperte sui lati.

Le attrezzature balneari possono essere realizzate da enti, cooperative o privati; deve in ogni caso essere garantito il libero accesso alla spiaggia ed al mare e l'uso gratuito dei servizi di base.

La installazione delle attrezzature balneari è vietata entro un raggio di m. 200 dalle torri costiere.

Nei tratti di costa interessati da S.I.C. non è ammesso alcun tipo di intervento, nel caso di interventi pubblici gli stessi dovranno acquisire preliminarmente esito favorevole circa la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale nonché dovranno essere sottoposti alla procedura di "deroga" ex art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P ".

Il Comune di Nardò (LE) con Delibera di C.C. n. 52 del 4/06/2010 avente ad oggetto "Variante al PRG per modifica parziale agli artt. 110 e 121 delle NTA - fascia costiera, ha recepito in toto le prescrizioni e le modifiche introdotte dalla Giunta Regionale e, con nota prot. n. 22746 del 15/06/2010 acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica Regionale al n° 110993 del 13/07/2010, ha trasmesso copia della Delibera di C.C. n.52 del 4/06/2010.

Stante quanto sopra, sulla scorta delle determinazioni assunte con la Delibera di C.C. n. 52 del 04/06/2010 e dell'avvenuto adeguamento alle prescrizioni della D.G.R. n. 1265 del 21/07/2009, si propone alla Giunta la approvazione definitiva della variante al P.R.G. del Comune di Nardò in oggetto.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.""

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la Variante al PRG del Comune di Nardò di cui alle Deliberazioni di C.C. n. 22 del 3.4.2006 e n. 52 del 04.06.2010 con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui alla Deliberazione di G.R. 1265 del 21/07/2009;

DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Nardò, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del SUR).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola
